



## **DISEGNO DI LEGGE**

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri (RENZI)**  
e dal **Ministro del lavoro e delle politiche sociali (POLETTI)**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 APRILE 2014**

Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla maternità e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica .....	»	7
Analisi tecnico-normativa .....	»	11
Analisi di impatto della regolamentazione (A.I.R.) .....	»	17
Disegno di legge .....	»	25

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge, che si compone di tre capi e sei articoli, è volto ad affrontare il delicato e rilevante tema dell'occupazione, sotto i diversi profili attinenti al sistema delle tutele a sostegno dei soggetti in cerca di occupazione, al riordino e alla semplificazione del mercato del lavoro, nonché alla possibilità di rafforzare le misure a tutela della genitorialità.

Gli interventi verranno realizzati attraverso l'esercizio di apposite deleghe conferite al Governo specificatamente finalizzate a: realizzare un riordino della disciplina degli ammortizzatori sociali; procedere alla riforma dei servizi per il lavoro e delle politiche attive; completare il processo di semplificazione delle procedure e degli adempimenti in materia di lavoro; realizzare un concreto ed efficace riordino delle forme contrattuali attualmente vigenti in materia di lavoro; rafforzare le misure di sostegno alla maternità e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

Il capo I contiene disposizioni in materia di ammortizzatori sociali, servizi per il lavoro e politiche attive.

In particolare, l'articolo 1 prevede una delega al Governo al fine di assicurare, in caso di disoccupazione involontaria, tutele uniformi e legate alla storia contributiva dei lavoratori, di razionalizzare la normativa in materia di integrazione salariale e di favorire il coinvolgimento attivo di quanti sono espulsi dal mercato del lavoro ovvero siano beneficiari di ammortizzatori sociali, attraverso la semplificazione delle procedure amministrative e la riduzione degli oneri non salariali del lavoro.

A tal fine sono individuati i seguenti principi e criteri direttivi:

a) con riferimento agli strumenti di integrazione salariale: rivedere i criteri di concessione ed utilizzo delle integrazioni salariali escludendo i casi di cessazione aziendale; semplificare le procedure burocratiche anche con la introduzione di meccanismi standardizzati di concessione; prevedere che l'accesso alla cassa integrazione possa avvenire solo a seguito di esaurimento di altre possibilità di riduzione dell'orario di lavoro; revisione dei limiti di durata, da legare ai singoli lavoratori; prevedere una maggiore compartecipazione ai costi da parte delle imprese utilizzatrici; prevedere una riduzione degli oneri contributivi ordinari e la loro modulazione tra i diversi settori in funzione dell'effettivo utilizzo; revisionare l'ambito di applicazione della cassa integrazione ordinaria e straordinaria e dei fondi di solidarietà di cui all'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92;

b) con riferimento agli strumenti di sostegno in caso di disoccupazione involontaria, rimodulare l'ASpI omogeneizzando tra loro la disciplina ordinaria e quella breve; incrementare la durata massima dell'ASpI per i lavoratori con carriere contributive più significative; estendere l'applicazione dell'ASpI ai lavoratori con contratti di co.co.co., prevedendo in fase iniziale un periodo biennale di sperimentazione a risorse definite; introdurre massimali in relazione alla contribuzione figurativa; valutare la possibilità che, dopo l'ASpI, possa essere riconosciuta un'ulteriore prestazione in favore di soggetti con indicatore ISEE particolarmente ridotto; eliminazione dello stato di di-

soccupazione come requisito per l'accesso a prestazioni di carattere assistenziale.

Nell'esercizio di tale delega si prevede che siano individuati meccanismi volti ad assicurare il coinvolgimento attivo del soggetto beneficiario di prestazioni di integrazione salariale ovvero di misure di sostegno in caso di disoccupazione, al fine di favorirne lo svolgimento di attività in favore della comunità locale di appartenenza.

L'articolo 2 prevede una delega al Governo al fine di garantire la fruizione dei servizi essenziali in materia di politica attiva del lavoro su tutto il territorio nazionale, nonché di assicurare l'esercizio unitario delle relative funzioni amministrative.

A tal fine sono individuati i seguenti principi e criteri direttivi: razionalizzare gli incentivi all'assunzione già esistenti; razionalizzare gli incentivi per l'autoimpiego e l'autoimprenditorialità; istituire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un'Agenzia nazionale per l'impiego per la gestione integrata delle politiche attive e passive del lavoro, partecipata da Stato, regioni e province autonome e vigilata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla quale attribuire compiti gestionali in materia di servizi per l'impiego, politiche attive e ASpl, coinvolgendo le parti sociali nella definizione delle linee di indirizzo generali; razionalizzare gli enti e le strutture, anche all'interno del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che operano in materia di ammortizzatori sociali, politiche attive e servizi per l'impiego allo scopo di evitare sovrapposizioni e garantire l'invarianza di spesa; possibilità di far confluire nei ruoli delle amministrazioni vigilanti o dell'Agenzia il personale proveniente dalle amministrazioni o uffici soppressi o riorganizzati; rafforzare e valorizzare l'integrazione pubblico/privato per migliorare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro; introdurre modelli sperimentali, che prevedano l'utilizzo di strumenti per incentivare il collocamento

dei soggetti in cerca di lavoro e che tengano anche conto delle esperienze più significative realizzate a livello regionale; mantenere in capo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il ruolo per la definizione dei livelli essenziali in materia di occupazione; mantenere in capo alle regioni e alle province autonome le competenze in materia di programmazione delle politiche attive del lavoro, favorire il coinvolgimento attivo del soggetto che cerca lavoro.

Il capo II contiene disposizioni in materia di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla maternità e alla conciliazione.

L'articolo 3 prevede una delega al Governo al fine di conseguire obiettivi di semplificazione e razionalizzazione delle procedure di costituzione e gestione dei rapporti di lavoro, allo scopo di ridurre gli adempimenti a carico di cittadini e imprese.

A tal fine sono individuati i seguenti principi e criteri direttivi: razionalizzare e semplificare le procedure e gli adempimenti connessi con la costituzione e la gestione del rapporto di lavoro, con l'obiettivo di dimezzare il numero di atti di gestione del rapporto di carattere burocratico ed amministrativo; eliminare e semplificare, anche mediante norme di carattere interpretativo, le disposizioni interessate da rilevanti contrasti interpretativi, giurisprudenziali e amministrativi; unificare le comunicazioni alle pubbliche amministrazioni per i medesimi eventi (ad esempio gli infortuni sul lavoro) ponendo a carico delle stesse amministrazioni l'obbligo di trasmetterle alle altre amministrazioni competenti; rafforzare il sistema di trasmissione delle comunicazioni in via telematica e abolire la tenuta di documenti cartacei; rivedere il regime delle sanzioni, tenendo conto dell'eventuale natura formale della violazione, favorendo l'immediata eliminazione degli effetti della condotta illecita, e valorizzando gli istituti di tipo premiale; individuare modalità organizzative e gestionali che consentano di svolgere esclusivamente in via telematica tutti gli adempi-

menti di carattere amministrativo connessi con la costituzione la gestione e la cessazione del rapporto di lavoro; rivedere gli adempimenti in materia di libretto formativo del cittadino.

L'articolo 4 prevede una delega al Governo al fine di rafforzare le opportunità di ingresso nel mondo del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di occupazione, nonché a razionalizzare e semplificare i contratti di lavoro vigenti per renderli maggiormente coerenti con le attuali esigenze del contesto produttivo nazionale e internazionale.

A tal fine sono stabiliti i seguenti principi e criteri direttivi: individuare e analizzare tutte le forme contrattuali esistenti ai fini di poterne valutare l'effettiva coerenza con il tessuto occupazionale e con il contesto produttivo nazionale e internazionale, anche in funzione di eventuali interventi di semplificazione delle medesime tipologie contrattuali; procedere alla redazione di un testo organico di disciplina delle tipologie contrattuali dei rapporti di lavoro, semplificate secondo quanto emerso a seguito dell'analisi delle forme contrattuali esistenti, che possa anche prevedere l'introduzione, eventualmente in via sperimentale, di ulteriori tipologie contrattuali espressamente volte a favorire l'inserimento nel mondo del lavoro, con tutele crescenti per i lavoratori coinvolti; introdurre, eventualmente anche in via sperimentale, il compenso orario minimo, applicabile a tutti i rapporti aventi ad oggetto una prestazione di lavoro subordinato, previa consultazione delle parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; prevedere la possibilità di estendere il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio per le attività lavorative discontinue e occasionali, in tutti i settori produttivi, attraverso l'elevazione dei limiti di reddito attualmente previsti e assicurando la piena tracciabilità dei buoni lavoro acquistati; procedere all'abrogazione di tutte le disposizioni che disciplinano le singole forme contrattuali, incom-

patibili con il testo organico di disciplina delle tipologie contrattuali dei rapporti di lavoro, al fine di assicurare certezza agli operatori eliminando duplicazioni normative e difficoltà interpretative e applicative.

L'articolo 5 prevede una delega al Governo al fine di garantire adeguato sostegno alla genitorialità, attraverso misure volte a tutelare la maternità delle lavoratrici e favorire le opportunità di conciliazione per la genitorialità dei lavoratori, e dei tempi di vita e di lavoro.

A tal fine sono individuati i seguenti principi e criteri direttivi: ricognizione delle categorie di lavoratrici beneficiarie dell'indennità di maternità, nella prospettiva di estendere tale prestazione a tutte le categorie di donne lavoratrici; garanzia, per le lavoratrici madri parasubordinate, del diritto alla prestazione assistenziale anche in caso di mancato versamento dei contributi da parte del datore di lavoro; introduzione del *tax credit*, quale incentivo al lavoro femminile, per le donne lavoratrici, anche autonome, con figli minori e che si trovino al di sotto di una determinata soglia di reddito familiare e armonizzazione con il regime attuale della detrazione per il coniuge a carico; incentivazione di accordi collettivi volti a favorire la flessibilità dell'orario lavorativo e dell'impiego di premi di produttività, al fine di favorire la conciliazione tra l'esercizio delle responsabilità genitoriali e dell'assistenza alle persone non autosufficienti, con l'attività lavorativa, anche attraverso il ricorso al telelavoro; favorire l'integrazione dell'offerta di servizi per l'infanzia forniti dalle aziende nel sistema pubblico - privato dei servizi alla persona, anche mediante la promozione dell'utilizzo ottimale di tali servizi da parte dei lavoratori e dei cittadini residenti nel territorio in cui sono attivi; operare una ricognizione delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, al fine di poterne valutare la revisione per garantire una maggiore flessibilità dei relativi congedi, favorendo le op-

portunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro; estensione dei principi di delega di cui al medesimo articolo, in quanto compatibili e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, con riferimento al riconoscimento della possibilità di fruizione dei congedi parentali in modo frazionato e alle misure organizzative finalizzate al rafforzamento degli strumenti di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

L'articolo 6 reca disposizioni comuni volte a regolare le modalità di attuazione delle deleghe di cui agli articoli da 1 a 5. In particolare viene previsto che i decreti legislativi siano adottati nel rispetto della procedura di cui all'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e che gli schemi degli stessi siano trasmessi

alle competenti Commissioni di Camera e Senato per l'espressione, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, del relativo parere. Dall'attuazione delle prescritte deleghe non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e a tal fine, per gli adempimenti dei decreti attuativi richiesti dalla presente delega, le amministrazioni competenti devono provvedere attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse umane, finanziarie e strumentali allo stato in dotazione alle diverse amministrazioni. Prevede infine che, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti, il Governo possa adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo evidenziatesi.

Tutte le deleghe possono essere attuate ad invarianza di spesa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

## RELAZIONE TECNICA

Il disegno di legge, che si compone di due capi e sei articoli, prevede una serie di interventi normativi da attuare attraverso il conferimento al Governo di apposite deleghe, volte a introdurre misure per riformare la disciplina degli ammortizzatori sociali, riformare i servizi per il lavoro e le politiche attive, semplificare le procedure e gli adempimenti in materia di lavoro, riordinare le forme contrattuali in materia di lavoro, nonché riordinare le misure di sostegno alla maternità e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Le deleghe, come previsto dall'articolo 6, comma 3, dovranno essere esercitate ad invarianza di oneri finanziari, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo si evidenzia che in attuazione di quanto stabilito dall'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in considerazione della complessità della materia trattata e dell'impossibilità di procedere per il momento alla determinazione degli eventuali effetti finanziari, ciascun decreto dovrà essere corredato di relazione tecnica che evidenzii gli effetti delle disposizioni recate dal medesimo schema di decreto sui saldi di finanza pubblica. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri, che non trovino compensazione nel proprio ambito, si provvederà ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, ovvero i decreti legislativi, emanati ai sensi della presente legge, che rechino le risorse finanziarie necessarie alla compensazione, dovranno entrare in vigore prima dell'adozione di quelli che comportano i nuovi o maggiori oneri.

L'articolo 1 del disegno di legge prevede una delega al governo per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali, tenuto conto delle peculiarità dei diversi settori produttivi, con lo scopo di assicurare, in caso di disoccupazione involontaria, tutele uniformi e legate alla storia contributiva dei lavoratori, di razionalizzare la normativa in materia di integrazione salariale e di favorire il coinvolgimento attivo di quanti siano espulsi dal mercato del lavoro ovvero siano beneficiari di ammortizzatori sociali, semplificando le procedure amministrative e riducendo gli oneri non salariali del lavoro.

I criteri di delega, contenuti nel comma 2, prefigurano in primo luogo (lettera a) un riordino degli strumenti di tutela in costanza del rapporto di lavoro. Il complesso delle misure delegate al Governo è, dal punto di vista degli effetti finanziari, di senso restrittivo, attraverso:

- l'eliminazione della cassa integrazione per cessazione di attività dell'azienda o di un ramo della stessa;
- la necessità di un previo ricorso alle possibilità contrattuali di riduzione dell'orario di lavoro (es. ferie, banche ore, etc.);
- revisione dei limiti di durata, rapportati ai singoli lavoratori ed alle ore complessivamente lavorabili in un periodo di tempo prolungato;
- previsione di una maggiore partecipazione da parte delle imprese utilizzatrici.



A fronte di tali effetti è prevista la riduzione degli oneri contributivi ordinari e la rimodulazione degli stessi tra i settori in funzione dell'utilizzo effettivo.

Alla lettera b), con riferimento agli strumenti di sostegno in caso di disoccupazione involontaria, si prevede in primo luogo una rimodulazione dell'Assicurazione Sociale per l'impiego (ASpI), con omogeneizzazione della disciplina relativa ai trattamenti ordinari e ai trattamenti brevi, rapportando la durata dei trattamenti alla pregressa storia contributiva del lavoratore, ed incrementando la durata massima per i lavoratori con carriere contributive più rilevanti. La rimodulazione non dovrà avere effetti espansivi sulla spesa, ma si dovrà risolvere in una ridefinizione delle regole a saldi invariati, che privilegi i lavoratori con carriere contributive più continue.

La prevista "introduzione di massimali in relazione alla contribuzione figurativa" comporterà, inoltre una riduzione del saldo netto da finanziare.

L'estensione ai lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa e con l'esclusione degli amministratori e sindaci, comporterà un incremento di spesa, cui far fronte, da una parte con maggiori entrate contributive derivanti dall'introduzione di un obbligo contributivo ad hoc. Dall'altra parte la prevista abrogazione degli attuali strumenti di sostegno del reddito comporta minori oneri per 54 milioni di euro annui, pari al limite di spesa previsto a regime dall'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni.

L'eliminazione dello stato di disoccupazione come requisito per l'accesso a servizi di carattere assistenziale può essere condotto mediante una revisione della normativa che individui requisiti di accesso differenti e collegati al reddito familiare piuttosto che allo stato di disoccupazione.

L'eventuale introduzione, dopo la fruizione dell'ASpI, di una prestazione, priva di copertura figurativa, limitata ai lavoratori, in disoccupazione involontaria, che presentino valori ridotti dell'indicatore della situazione economica equivalente, andrà valutata dal legislatore delegato in relazione alla eventuale capienza di risorse derivanti dalle modifiche apportate in base alle lettere a) e b) dell'articolo 1, comma 2.

Con riferimento alla lettera c), che prevede l'individuazione di meccanismi di coinvolgimento attivo del soggetto beneficiario dei trattamenti, al fine di favorirne l'attività a beneficio delle comunità locali, la normativa delegata dovrà individuare modalità ad oneri invariati, ovvero riferirsi alle risorse derivanti dalle modifiche apportate in base alle lettere a) e b).

L'articolo 2 prevede in primo luogo la razionalizzazione degli incentivi all'assunzione già previsti a legislazione vigente, da collegare alle caratteristiche osservabili per le quali l'analisi statistica evidenzia una minore probabilità di trovare occupazione. Tale razionalizzazione non comporta oneri aggiuntivi.

La lettera b) del comma 2 prevede che la delega sia esercitata al fine di conseguire la razionalizzazione degli incentivi per l'autoimpiego ed autoimprenditorialità, con la previsione di una cornice giuridica nazionale volta a costituire il punto di riferimento anche per gli interventi posti in essere da regioni e province autonome. Si tratta anche in questo caso di una razionalizzazione ad oneri invariati.

Le lettere da c) ad r) sono relative alla creazione di una "Agenzia nazionale per l'occupazione" partecipata da Stato, Regioni e Province autonome. La delega prevede specificamente che al funzionamento dell'Agenzia "si provveda con le risorse umane e strumentali già disponibili a





legislazione vigente". A tale scopo è prevista la "razionalizzazione degli enti ed uffici che, anche all'interno del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, delle regioni e delle province, operano in materia di politiche attive del lavoro, servizi per l'impiego e ammortizzatori sociali, allo scopo di evitare sovrapposizioni e di consentire l'invarianza di spesa, mediante l'utilizzo delle risorse umane e strumentali già disponibili a legislazione vigente", nonché la "possibilità di far confluire nei ruoli delle amministrazioni vigilanti o dell'Agenzia il personale proveniente dalle amministrazioni o uffici soppressi o riorganizzati. I criteri di delega, volti alla creazione della suddetta Agenzia ed alle connesse attività di razionalizzazione delle amministrazioni interessate, potranno operare solo qualora dal loro concreto esercizio non derivino oneri aggiuntivi per la finanza pubblica sia con riferimento alla governance dell'Agenzia medesima sia con riferimento al trattamento economico del personale che confluirà negli enti ed amministrazioni interessate unitamente alle correlate risorse finanziarie.

La lettera s) prevede il completamento della semplificazione amministrativa in materia di lavoro e politiche attive, con l'ausilio delle tecnologie informatiche, allo scopo di reindirizzare l'azione dei servizi pubblici nella gestione delle politiche attive. Anche in tal caso si prevede che la delega sia esercitata senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 3 disciplina una delega al Governo al fine di conseguire obiettivi di semplificazione e razionalizzazione delle procedure di costituzione e gestione dei rapporti di lavoro, allo scopo di ridurre gli adempimenti a carico di cittadini e imprese. Tali disposizioni non incidono su settori o materie aventi profili di carattere finanziario, pertanto non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Di contro le misure di semplificazione e razionalizzazione delle procedure e degli adempimenti previsti, attraverso l'introduzione di modalità telematiche, non solo consentiranno di ridurre gli oneri che sono posti a carico di imprese e cittadini, ma potranno determinare semplificazioni a favore delle stesse amministrazioni interessate.

L'articolo 4 si compone di una delega al Governo al fine di rafforzare le opportunità di ingresso nel mondo del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di occupazione, nonché a razionalizzare e semplificare i contratti di lavoro vigenti per renderli maggiormente coerenti con le attuali esigenze del contesto produttivo e occupazionale nazionale e internazionale. Tali disposizioni non incidono su settori o materie aventi profili di carattere finanziario, e pertanto non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo si evidenzia anche che l'eventuale attuazione del criterio di delega relativo alla possibilità di estensione del lavoro accessorio potrà prevedere anche l'adozione della rideterminazione contributiva di cui all'ultimo periodo dell'articolo 72, comma 4 del decreto legislativo n. 276/2003.

L'articolo 5 si compone di una delega al Governo al fine di garantire adeguato sostegno alla genitorialità, attraverso misure volte a tutelare la maternità delle lavoratrici e favorire le opportunità di conciliazione per la genitorialità dei lavoratori, e dei tempi di vita e di lavoro. Per i profili che attengono ai rapporti di lavoro alle pubbliche amministrazioni è fatta espressa previsione che eventuali interventi sono possibili a condizione che non determinino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Dal momento che non risultano evidenti dai criteri di delega contenuti nell'articolo in esame possibilità di interventi comportanti economie per la finanza pubblica, l'eventuale attuazione dei criteri di delega ivi indicati comportanti effetti di onerosità per la finanza pubblica non potrà che




avvenire, solo successivamente all'esercizio di altri criteri di delega del provvedimento in esame da cui derivino effetti positivi per la finanza pubblica in grado di compensare i predetti effetti di onerosità ovvero subordinatamente alla procedura indicata in premessa alla presente relazione tecnica.

L'articolo 6 prevede che i decreti legislativi siano adottati nel rispetto della procedura di cui all'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n.400, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e che gli schemi degli stessi siano trasmessi alle competenti Commissioni di Camera e Senato per l'espressione, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, del parere. Prevede infine che dall'attuazione delle prescritte deleghe non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


Con riferimento alla procedura in base alla quale sarà garantita l'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica si fa rinvio anche a quanto indicato in premessa nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 196/2009.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

 POSITIVO NEGATIVO

25 MAR. 2014

Il Ragioniere Generale dello Stato



## ANALISI TECNICO-NORMATIVA

**PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO****1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.***

L'attuale intervento di regolamentazione ha come obiettivo principale quello di affrontare il delicato e rilevante tema dell'occupazione, sotto i diversi profili attinenti al sistema delle tutele a sostegno dei soggetti in cerca di occupazione, al riordino e alla semplificazione del mercato del lavoro, nonché alla possibilità di rafforzare le misure a tutela della genitorialità.

In questa prospettiva, vengono proposti interventi che verranno realizzati attraverso l'esercizio di apposite deleghe conferite al Governo specificatamente finalizzate a: realizzare un riordino della disciplina degli ammortizzatori sociali; procedere alla riforma dei servizi per il lavoro e delle politiche attive; completare il processo di semplificazione delle procedure e degli adempimenti in materia di lavoro; realizzare un concreto ed efficace riordino delle forme contrattuali attualmente vigenti in materia di lavoro; rafforzare le misure di sostegno alla maternità e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

Trattandosi di un disegno di legge delega, il quale prevede la sola individuazione di principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega che viene conferita al Governo, tali principi e criteri direttivi saranno compiutamente esplicitati al momento dell'adozione dei decreti legislativi.

Le finalità perseguite dal provvedimento in esame possono comunque essere così sintetizzate: le disposizioni di cui all'articolo 1, sono volte ad assicurare, in caso di disoccupazione involontaria, tutele uniformi e legate alla storia contributiva dei lavoratori, a razionalizzare la normativa in materia di integrazione salariale e favorire il coinvolgimento attivo di quanti sono espulsi dal mercato del lavoro ovvero siano beneficiari di ammortizzatori sociali, attraverso la semplificazione delle procedure amministrative e la riduzione degli oneri non salariali del lavoro. L'articolo 2 è volto a garantire la fruizione dei servizi essenziali in materia di politica attiva del lavoro su tutto il territorio nazionale, nonché ad assicurare l'esercizio unitario delle relative funzioni amministrative attraverso il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e le politiche attive.

L'articolo 3 si propone di conseguire obiettivi di semplificazione e razionalizzazione delle procedure di costituzione e gestione dei rapporti di lavoro, allo scopo di ridurre gli adempimenti a carico di cittadini e imprese.

L'articolo 4 è volto a rafforzare le opportunità di ingresso nel mondo del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di occupazione, nonché a razionalizzare e semplificare i contratti di

lavoro vigenti per renderli maggiormente coerenti con le attuali esigenze del contesto produttivo nazionale e internazionale.

L'articolo 5 pone l'obiettivo di garantire adeguato sostegno alla genitorialità, attraverso misure volte a tutelare la maternità delle lavoratrici e favorire le opportunità di conciliazione per la genitorialità dei lavoratori, e dei tempi di vita e di lavoro, per evitare che le donne debbano scegliere fra famiglia e lavoro.

Infine l'articolo 6 reca disposizioni comuni volte a regolare le modalità di attuazione delle deleghe di cui agli articoli da 1 a 5. In particolare viene previsto che i decreti legislativi siano adottati nel rispetto della procedura di cui all'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e che gli schemi degli stessi siano trasmessi alle competenti Commissioni di Camera e Senato per l'espressione, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, del relativo parere.

Atteso quanto sopra, il provvedimento in esame risulta in linea e in perfetta coerenza con l'obiettivo del Governo di affrontare alcuni punti di debolezza del nostro mercato del lavoro, del sistema delle tutele a sostegno dei soggetti in cerca di occupazione e di semplificazione di procedure e adempimenti.

## **2) Analisi del quadro normativo nazionale.**

La materia relativa agli ammortizzatori sociali, servizi per il lavoro, politiche attive e maternità e conciliazione è attualmente disciplinata dalle seguenti fonti:

- Legge 23 luglio 1991, n. 223, recante "Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro"
- Legge 20 maggio 1975, n.164, recante "Provvedimenti per la garanzia del salario"
- Legge 28 giugno 2012, n.92, recante "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita"
- D. Lgs. 21 aprile 2000, n.181, recante "Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a), della L. 17 maggio 1999, n. 144"
- D.L. 28 giugno 2013, n.76, recante "Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti"
- D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53"
- Legge 8 marzo 2000, n.53, recante "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città"

## **3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.**

L'intervento di cui al presente disegno di legge di delegazione, non incide direttamente sulla normativa primaria e secondaria vigente, e non prevede norme dirette di abrogazione.

**4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.**

Non vi sono incompatibilità con l'ordinamento costituzionale. Il provvedimento è stato predisposto nel rispetto dei principi costituzionali e rispetta i principi enunciati negli articoli 76, 81 e 87 della Costituzione.

**5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.**

Le disposizioni contenute nel provvedimento in esame disciplinano materia di esclusiva competenza statale, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera J), per quanto attiene alle materie degli ammortizzatori sociali, di riordino delle forme contrattuali, di tutela della maternità, nonché di definizione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi del lavoro. Rimane, invece, in capo alle Regioni e Province autonome la competenza in materia di programmazione delle politiche attive del lavoro.

**6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.**

L'intervento normativo è conforme ai principi previsti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione. Non si rilevano, pertanto, profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie ed a statuto speciale nonché degli enti locali, né di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

**7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.**

L'intervento normativo non contiene rilegificazioni di norme delegificate, né sono stati utilizzati strumenti di semplificazione normativa.

**8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.**

Risultano presentati ed essere all'esame del Parlamento, alcuni progetti di legge vertenti su materia analoga. In particolare:

- S.555 del Sen. Pietro Ichino (SCPl) e altri: "Misure sperimentali per la promozione dell'occupazione e il superamento del dualismo fra lavoratori protetti e non protetti. Modifiche alla legge 28 giugno 2012, n. 92, in materia di contratto a termine, di lavoro intermittente e di associazione in partecipazione", presentato al Senato il 18 aprile 2013 e assegnato l'8 luglio 2013 (non ancora iniziato l'esame);
- C.2186 dell'On. Fedriga (LN-Aut) "Disposizioni per il rilancio dell'occupazione, la riduzione del cuneo fiscale e il riordino dei servizi e delle politiche attive per il lavoro", presentato alla Camera il 13 marzo 2014 e ancora da assegnare;
- S.1279 del Sen. Sacconi (NCD) e altri "Delega per la predisposizione di uno Statuto dei lavori e disposizioni urgenti in materia di lavoro", presentato al Senato il 3 febbraio 2014 e ancora da assegnare.

**9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.***

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto; la giurisprudenza costituzionale rilevante nelle singole materie oggetto degli interventi di attuazione, sarà indicata nelle analisi tecnico-normative dei futuri decreti legislativi.

**PARTE IL CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE**

**10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.***

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con l'ordinamento comunitario, in quanto contiene misure volte a favorire il rilancio dell'occupazione e la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese.

**11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.***

Non risultano in corso procedure di infrazione nei confronti dell'Italia nella materia trattata dal provvedimento in esame.

**12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.***

Il provvedimento in esame non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

**13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.***

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

**14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.***

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

**15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.***

Non vi sono indicazioni al riguardo in quanto trattasi di materia demandata a ciascuno Stato membro.

**PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO**

- 1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Il provvedimento non introduce nuove definizioni normative e utilizza definizioni, termini e concetti già previsti nelle norme cui apporta modifiche e, comunque, di uso corrente nella normativa in materia.

- 2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.*

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi.

- 3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Non è stata utilizzata la tecnica della novella legislativa poiché, trattandosi di disegno di legge delega, non sono state introdotte modificazioni ed integrazioni alle disposizioni vigenti.

- 4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

L'intervento non comporta effetti abrogativi impliciti. Il principio e criterio direttivo di cui all'articolo 4, lettera e), prevede l'abrogazione delle norme che disciplinano singole forme contrattuali, incompatibili con la redazione di un nuovo testo organico di regolamentazione delle tipologie contrattuali dei rapporti di lavoro.

- 5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Il provvedimento in esame non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie alla normativa vigente.

- 6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non risultano altre deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

- 7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

L'intervento normativo richiede l'adozione di successivi decreti legislativi in attuazione delle deleghe previste nel disegno di legge in oggetto. Inoltre è previsto, ai sensi dell'art.6, comma 4,

la possibilità per il Governo di adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti citati, tenendo conto delle evidenze attuative che verranno a determinarsi.

*8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Per la predisposizione dell'intervento normativo sono stati utilizzati dati disponibili da parte dell'Amministrazione proponente.



## ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

**SEZIONE 1 - CONTESTO E OBIETTIVI DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE****A) Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate**

Il disegno di legge delega è volto ad affrontare il delicato e rilevante tema dell'occupazione, sotto i diversi profili attinenti al sistema delle tutele a sostegno dei soggetti in cerca di occupazione, alla riordino e alla semplificazione del mercato del lavoro, nonché alla possibilità di rafforzare le misure a tutela della genitorialità.

Gli interventi verranno realizzati attraverso l'esercizio di apposite deleghe conferite al Governo specificatamente finalizzate a: realizzare un riordino della disciplina degli ammortizzatori sociali; procedere alla riforma dei servizi per il lavoro e delle politiche attive; completare il processo di semplificazione delle procedure e degli adempimenti in materia di lavoro; realizzare un concreto ed efficace riordino delle forme contrattuali attualmente vigenti in materia di lavoro; rafforzare le misure di sostegno alla maternità e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

Sul fronte occupazionale, i dati statistici forniti dall'Istat il 1° aprile 2014, relativi all'andamento del mercato del lavoro del mese di febbraio 2014, evidenziano una disoccupazione in Italia, pari al 13%, quella giovanile pari al 42,3%, mentre la disoccupazione femminile è pari al 13,6%.

In questo ambito si colloca la sfida del Governo di affrontare i punti di debolezza del nostro mercato del lavoro, del sistema delle tutele a sostegno dei soggetti privi di occupazione, nonché di semplificazione e riordino delle procedure di costituzione e gestione dei rapporti di lavoro.

**B) Indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo**

L'attuale intervento di regolamentazione, che richiederà l'adozione da parte del Governo di decreti legislativi, si pone una serie di obiettivi volti ad affrontare il tema dell'occupazione, sotto i diversi profili attinenti al sistema delle tutele a sostegno dei soggetti in cerca di occupazione, al riordino e alla semplificazione del mercato del lavoro, nonché alla possibilità di rafforzare le misure a tutela della genitorialità.

In particolare prevede:

**Delega in materia di ammortizzatori sociali**, che ha lo scopo di assicurare un sistema di garanzia universale per tutti i lavoratori che preveda, in caso di disoccupazione involontaria, tutele uniformi e legate alla storia contributiva dei lavoratori, di razionalizzare la normativa in materia di integrazione salariale. Un sistema così delineato può consentire il coinvolgimento attivo di quanti sono espulsi dal mercato del lavoro o siano beneficiari di ammortizzatori sociali, semplificando le procedure amministrative e riducendo gli oneri non salariali del lavoro. A tal fine vengono individuati i seguenti principi e criteri direttivi:

- rivedere i criteri di concessione ed utilizzo delle integrazioni salariali escludendo i casi di cessazione aziendale;
- semplificare le procedure burocratiche anche con la introduzione di meccanismi automatici di concessione;
- prevedere che l'accesso alla cassa integrazione possa avvenire solo a seguito di esaurimento di altre possibilità di riduzione dell'orario di lavoro;
- rivedere i limiti di durata, da legare ai singoli lavoratori;
- prevedere una maggiore compartecipazione ai costi da parte delle imprese utilizzatrici;
- prevedere una riduzione degli oneri contributivi ordinari e la loro rimodulazione tra i diversi settori in funzione dell'effettivo utilizzo;
- rimodulare l'ASpl omogeneizzando tra loro la disciplina ordinaria e quella breve;
- incrementare la durata massima dell'ASpl per i lavoratori con carriere contributive più significative;
- estendere l'applicazione dell'ASpl ai lavoratori con contratti di co.co.co., prevedendo in fase iniziale un periodo biennale di sperimentazione a risorse definite;
- introdurre massimali in relazione alla contribuzione figurativa;
- valutare la possibilità che, dopo l'ASpl, possa essere riconosciuta un'ulteriore prestazione in favore di soggetti con indicatore ISEE particolarmente ridotto;
- eliminare lo stato di disoccupazione come requisito per l'accesso a prestazioni di carattere assistenziale.

Nell'esercizio di tale delega verranno individuati meccanismi volti ad assicurare il coinvolgimento attivo del soggetto beneficiario di prestazioni di integrazione salariale, ovvero di misure di sostegno in caso di disoccupazione, al fine di favorirne lo svolgimento di attività in favore della comunità locale di appartenenza.

**Delega in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive**, finalizzata a garantire la fruizione dei servizi essenziali in materia di politica attiva del lavoro su tutto il territorio nazionale, nonché ad assicurare l'esercizio unitario delle relative funzioni amministrative. A tal fine vengono individuati i seguenti principi e criteri direttivi:

- razionalizzare gli incentivi all'assunzione già esistenti, da collegare alle caratteristiche osservabili per le quali l'analisi statistica evidenzia una minore probabilità di trovare occupazione;
- razionalizzare gli incentivi per l'autoimpiego e l'autoimprenditorialità;
- istituire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un'Agenzia nazionale per l'impiego per la gestione integrata delle politiche attive e passive del lavoro, partecipata da Stato, Regioni e Province autonome e vigilata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. All'agenzia sarebbero attribuiti compiti gestionali in materia di servizi per l'impiego, politiche attive e ASpl e vedrebbe il coinvolgimento delle parti sociali nella definizione delle linee di indirizzo generali. Si prevedono meccanismi di raccordo tra l'Agenzia e l'Inps, sia a livello centrale che a livello territoriale, così come

- meccanismi di raccordo tra l'Agenzia e gli enti che, a livello centrale e territoriale, esercitano competenze in materia di incentivi all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità;
- razionalizzare gli enti e le strutture, anche all'interno del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che operano in materia di ammortizzatori sociali, politiche attive e servizi per l'impiego allo scopo di evitare sovrapposizioni e garantire l'invarianza di spesa;
  - rafforzare e valorizzare l'integrazione pubblico/privato per migliorare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro;
  - mantenere il capo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il ruolo per la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni che debbono essere garantite su tutto il territorio nazionale;
  - mantenere in capo alle Regioni e Province autonome le competenze in materia di programmazione delle politiche attive del lavoro;
  - favorire il coinvolgimento attivo del soggetto che cerca lavoro;
  - valorizzare il sistema informativo per la gestione del mercato del lavoro e il monitoraggio delle prestazioni erogate.

**Delega in materia di semplificazione delle procedure e degli adempimenti**, ha l'obiettivo di semplificazione e razionalizzazione delle procedure di costituzione e gestione dei rapporti di lavoro, al fine di ridurre gli adempimenti a carico di cittadini e imprese. A tal fine vengono individuati i seguenti principi e criteri direttivi:

- razionalizzare e semplificare le procedure e gli adempimenti connessi con la costituzione e la gestione del rapporto di lavoro, con l'obiettivo di dimezzare il numero di atti di gestione del rapporto di carattere burocratico ed amministrativo;
- eliminare e semplificare, anche mediante norme di carattere interpretativo, le disposizioni interessate da rilevanti contrasti interpretativi, giurisprudenziali e amministrativi;
- unificare le comunicazioni alle pubbliche amministrazioni per i medesimi eventi (es. infortuni sul lavoro) ponendo a carico delle stesse amministrazioni l'obbligo di trasmetterle alle altre amministrazioni competenti;
- promuovere le comunicazioni in via telematica e l'abolizione della tenuta di documenti cartacei;
- rivedere il regime delle sanzioni, valorizzando gli istituti di tipo premiale, che tengano conto della natura sostanziale o formale della violazione e favoriscano l'immediata eliminazione degli effetti della condotta illecita (a parità di costo);
- individuare modalità organizzative e gestionali che consentano di svolgere, anche in via telematica, tutti gli adempimenti di carattere burocratico e amministrativo connesso con la costituzione, la gestione e la cessazione del rapporto di lavoro;
- revisione degli adempimenti in materia di libretto formativo del cittadino.

**Delega in materia di riordino delle forme contrattuali**, finalizzata a rafforzare le opportunità di ingresso nel mondo del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di occupazione, nonché a riordinare i contratti di lavoro vigenti per renderli maggiormente coerenti con le attuali esigenze del contesto produttivo nazionale e internazionale. A tal fine vengono individuati i seguenti principi e criteri direttivi:

- individuare e analizzare tutte le forme contrattuali esistenti ai fini di poterne valutare l'effettiva coerenza con il contesto occupazionale e produttivo nazionale e internazionale, anche in funzione di eventuali interventi di riordino delle medesime tipologie contrattuali;

- procedere alla redazione di un testo organico di disciplina delle tipologie contrattuali dei rapporti di lavoro, riordinate secondo quanto indicato alla lettera a), che possa anche prevedere l'introduzione, eventualmente in via sperimentale, di ulteriori tipologie contrattuali espressamente volte a favorire l'inserimento nel mondo del lavoro, con tutele crescenti per i lavoratori coinvolti;
- introdurre, eventualmente anche in via sperimentale, il compenso orario minimo, applicabile a tutti i rapporti di lavoro subordinato, previa consultazione delle parti sociali;
- procedere all'abrogazione di tutte le disposizioni che disciplinano le singole forme contrattuali, incompatibili con il testo organico di cui alla lettera b), al fine di assicurare certezza agli operatori, eliminando duplicazioni normative e difficoltà interpretative ed applicative.

**Delega in materia di conciliazione dei tempi di lavoro con le esigenze genitoriali, che ha la finalità di contemperare i tempi di vita con i tempi di lavoro dei genitori. L'obiettivo che si vuole raggiungere è quello di evitare che le donne debbano essere costrette a scegliere fra avere dei figli oppure lavorare. A tal fine vengono individuati i seguenti principi e criteri direttivi:**

- introdurre a carattere universale l'indennità di maternità, quindi anche per le lavoratrici che versano contributi alla gestione separata;
- garantire, alle lavoratrici madri parasubordinate, il diritto alla prestazione assistenziale anche in caso di mancato versamento dei contributi da parte del datore di lavoro;
- abolire la detrazione per il coniuge a carico ed introdurre il tax credit, quale incentivo al lavoro femminile, per le donne lavoratrici, anche autonome, con figli minori e che si trovino al di sotto di una determinata soglia di reddito familiare;
- incentivare accordi collettivi volti a favorire la flessibilità dell'orario lavorativo e l'impiego di premi di produttività, per favorire la conciliazione dell'attività lavorativa con l'esercizio delle responsabilità genitoriali e dell'assistenza alle persone non autosufficienti;
- favorire l'integrazione dell'offerta di servizi per la prima infanzia forniti dalle aziende nel sistema pubblico - privato dei servizi alla persona, anche mediante la promozione del loro utilizzo ottimale da parte dei lavoratori e dei cittadini residenti nel territorio in cui sono attivi.

Si ritiene che dal complesso degli interventi attuativi possano discendere dinamiche propulsive per la ripresa occupazionale, con particolare riguardo a quella giovanile, e riduzione di rigidità burocratiche ed oneri non salariali del lavoro incidenti su prospettive d'impresa.

**C) La descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR**

L'individuazione degli indicatori che, nell'ambito degli obiettivi generali descritti, consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento, sarà effettuata nel corso della predisposizione dei decreti legislativi di attuazione delle deleghe contenute nel provvedimento, specifici per ciascun ambito di intervento individuato nel disegno di legge di delegazione, che investe settori molto diversi tra loro.

**D) L'indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio**

I destinatari dei principali effetti del provvedimento in esame possono individuarsi nei lavoratori espulsi dal mercato del lavoro ovvero beneficiari di ammortizzatori sociali, enti e uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, delle regioni e delle province che operano in materia di politiche attive del lavoro, servizi per l'impiego e ammortizzatori sociali, lavoratrici e lavoratori interessati alle misure volte a tutelare la maternità e le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e del lavoro. Si rappresenta che l'articolo 2, comma 2, lettera c), prevede l'istituzione di una Agenzia nazionale per l'occupazione che avrà competenze gestionali in materia di servizi per l'impiego, prevedendosi inoltre meccanismi di raccordo tra la detta Agenzia e l'Inps, nonché tra l'Agenzia e gli enti che, a livello centrale e territoriale, esercitano competenze in materia di incentivi all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità.

**SEZIONE 2 - PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PRECEDENTI L'INTERVENTO**

Preliminarmente all'adozione del presente intervento regolatorio non è stata avviata alcuna consultazione con le parti sociali. Sono state però indette apposite riunioni tecniche con le Direzioni Generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, competenti per materia, che hanno comunque conoscenza delle posizioni e delle aspettative degli *stakeholders* sugli aspetti qualificanti del provvedimento. E' comunque previsto il coinvolgimento delle parti sociali nella definizione delle linee di indirizzo generali dell'azione dell'Agenzia nazionale per l'occupazione.

Nel corso dell'iter di approvazione del disegno di legge in Parlamento, e successivamente nel momento dell'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari sugli schemi dei decreti legislativi, saranno avviate audizioni con tutti i soggetti coinvolti dal presente intervento normativo.

**SEZIONE 3 - VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE (OPZIONE ZERO)**

La scelta di intervenire nelle diverse materie individuate dal disegno di legge delega, nasce dalla necessità di agire sulle criticità attualmente esistenti in una pluralità di settori cruciali legati al mondo del lavoro, in particolare, assicurare, in caso di disoccupazione involontaria, tutele uniformi e legate alla storia contributiva dei lavoratori, razionalizzare la normativa in materia di integrazione salariale e favorire il coinvolgimento attivo di quanti sono espulsi dal mercato del lavoro ovvero siano beneficiari di ammortizzatori sociali, attraverso la semplificazione delle procedure amministrative e la riduzione degli oneri non salariali del lavoro; garantire la fruizione dei servizi essenziali in materia di politica attiva del lavoro su tutto il territorio nazionale, ed assicurare l'esercizio unitario delle relative funzioni amministrative; conseguire obiettivi di semplificazione e razionalizzazione delle procedure di costituzione e gestione dei rapporti di lavoro, allo scopo di ridurre gli adempimenti a carico di cittadini e imprese; rafforzare le opportunità di ingresso nel mondo del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di occupazione, nonché conseguire obiettivi di semplificazione e razionalizzazione delle procedure di costituzione e gestione dei rapporti di lavoro, allo scopo di ridurre gli adempimenti a carico di cittadini e imprese; ed infine garantire adeguato sostegno alla genitorialità, attraverso misure volte a tutelare la maternità delle lavoratrici e favorire le opportunità di conciliazione per la genitorialità dei lavoratori, e dei tempi di vita e di lavoro.

**SEZIONE 4 - OPZIONI ALTERNATIVE ALL'INTERVENTO REGOLATORIO**

Non sono state valutate opzioni alternative rispetto all'adozione di un disegno di legge delega che, proprio per le sue caratteristiche, consente di attuare, nella delicata materia dell'occupazione, del sistema delle tutele a sostegno dei soggetti in cerca di occupazione, del riordino e della semplificazione del mercato del lavoro, nonché della possibilità di rafforzare le misure a tutela della genitorialità, il confronto in Parlamento con le diverse forze politiche, nonché con tutti i soggetti interessati dall'adozione del provvedimento.

**SEZIONE 5 - GIUSTIFICAZIONI DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA E VALUTAZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI E DELL'IMPATTO SULLE PMI**

**A) Gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione**

Il presente disegno di legge reca il vantaggio di rispondere e affrontare, con misure concrete, il tema dell'occupazione, sia in termini di incremento occupazionale, sia di razionalizzazione del sistema delle tutele a sostegno dei soggetti in cerca di occupazione, del riordino e della semplificazione del mercato del lavoro, nonché della possibilità di garantire un adeguato sostegno alla genitorialità e favorire opportunità di conciliazione per la generalità dei lavoratori.

Gli interventi verranno realizzati attraverso l'esercizio di apposite deleghe conferite al Governo specificatamente finalizzate a: realizzare un riordino della disciplina degli ammortizzatori sociali; procedere alla riforma dei servizi per il lavoro e delle politiche attive; completare il processo di semplificazione delle procedure e degli adempimenti in materia di lavoro; realizzare un concreto ed efficace riordino delle forme contrattuali attualmente vigenti in materia di lavoro; rafforzare le misure di sostegno alla maternità e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

In particolare, con la delega di cui all'articolo 2, garantire la fruizione dei servizi essenziali in materia di politica attiva del lavoro su tutto il territorio nazionale, individuando interlocutori più diretti per l'incontro tra domanda e offerta, nonché assicurare l'esercizio unitario delle relative funzioni amministrative.

Con la delega di cui all'articolo 3, conseguire obiettivi di semplificazione e razionalizzazione delle procedure di costituzione e gestione dei rapporti di lavoro, allo scopo di ridurre gli adempimenti a carico di cittadini e imprese.

Infine con la delega di cui all'articolo 4, conseguire obiettivi di semplificazione e razionalizzazione delle procedure di costituzione e gestione dei rapporti di lavoro, allo scopo di ridurre gli adempimenti a carico di cittadini e imprese.

Trattandosi comunque di disegno di legge di delegazione, gli svantaggi e i vantaggi derivanti da tale intervento normativo, potranno essere più agevolmente individuati e quantificati in sede di definizione degli schemi di decreti legislativi.

**B) L'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese**

Le disposizioni del disegno di legge in esame comportano dinamiche evolutive per le politiche occupazionali, con effetti espansivi per le imprese, particolarmente incidenti -, in

ragione della peculiare rilevanza dei profili per i relativi assetti gestionali - sulle micro, piccole e medie imprese, in quanto vanno a determinare risparmi di spesa, razionalizzazione di risorse, flessibilità operative e semplificazione degli adempimenti burocratici che, per i campi oggetto dell'ampia manovra delineata con le deleghe, risultano particolarmente onerosi proprio per le PMI.

- C) L'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.

Trattandosi di disegno di legge di delegazione, il quale per sua natura individua principi e criteri direttivi ai quali il Governo dovrà attenersi nell'esercizio delle deleghe, l'indicazione e la puntuale disamina delle stime degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese per effetto delle misure di semplificazione previste, sarà posta in essere nel momento dell'emanazione dei decreti legislativi.

Le deleghe implicano peraltro criteri di semplificazione e razionalizzazione di procedure gravanti sul lavoro la cui attuazione deve comportare nel complesso un livello di regolazione in materia non superiore a quello attuale.

- D) Le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione (misure di politica economica ed aspetti economici e finanziari suscettibili di incidere in modo significativo sull'attuazione dell'opzione regolatoria prescelta; disponibilità di adeguate risorse amministrative e gestionali; tecnologie utilizzabili, situazioni ambientali e aspetti socio-culturali da considerare per quanto concerne l'attuazione della norma prescelta, ecc.)

Poiché dall'attuazione delle deleghe recate dal presente disegno di legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per gli adempimenti connessi ai decreti attuativi della presente delega, le amministrazioni competenti provvedono attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse umane, strumentali ed economiche, allo stato in dotazione alle medesime amministrazioni. Pertanto possono ritenersi sussistenti le condizioni effettive per la loro realizzazione concreta.

#### SEZIONE 6 - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALI DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITÀ DEL PAESE

Lo schema di provvedimento in esame ha effetti diretti sul funzionamento concorrenziale del mercato e sul grado di competitività del Paese, ed è funzionale a garantire l'incremento dell'occupazione, sotto i diversi profili attinenti al sistema delle tutele a sostegno dei soggetti in cerca di occupazione, alla riordino e alla semplificazione del mercato del lavoro, nonché alla possibilità di rafforzare le misure a tutela della genitorialità.

Al riguardo, una più puntuale disamina sarà operata in sede di predisposizione dei decreti legislativi.

#### SEZIONE 7 - MODALITÀ ATTUATIVE DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE

**A) I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio**

L'attuazione dell'intervento sarà curata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il quale adotterà i decreti delegati, per i profili di rispettiva competenza, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione.

E' altresì prevista, all'articolo 2, la previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome di Trento e Bolzano, per l'adozione dei decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e le politiche attive.

**B) Le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento (con esclusione delle forme di pubblicità legale degli atti già previste dall'ordinamento)**

Del presente provvedimento verrà data ampia notizia e informazione anche attraverso l'inserimento sul sito del internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

**C) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio**

Le funzioni di controllo e monitoraggio saranno esercitate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con le strutture e le modalità esistenti.

**D) I meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio**

Il comma 4, dell'articolo 6, prevede che entro dodici mesi dalla entrata in vigore dei decreti legislativi, il Governo può adottare, sempre attraverso la procedura di emanazione degli stessi decreti, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse.

**E) Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.**

A cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sarà elaborata la prescritta verifica di impatto regolatorio nella quale saranno presi in esame gli obiettivi delle deleghe in relazione al processo attuativo delle deleghe stesse, con riguardo agli aspetti relativi al rilancio dell'occupazione, sotto i diversi profili attinenti al sistema delle tutele a sostegno dei soggetti in cerca di occupazione, al riordino e alla semplificazione del mercato del lavoro, nonché alla possibilità di rafforzare le misure a tutela della genitorialità, al termine della quale si potrà valutare anche l'opportunità di introdurre norme correttive o integrative in ordine ai decreti legislativi adottati.

**SEZIONE 8 - RISPETTO DEI LIVELLI MINIMI DI REGOLAZIONE EUROPEA**

L'intervento normativo non è adottato per recepire direttamente alcuna direttiva europea.



## DISEGNO DI LEGGE

---

### CAPO I

#### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI, SERVIZI PER IL LAVORO E POLITICHE ATTIVE

##### Art. 1.

*(Delega al Governo in materia  
di ammortizzatori sociali)*

1. Allo scopo di assicurare, in caso di disoccupazione involontaria, tutele uniformi e legate alla storia contributiva dei lavoratori, di razionalizzare la normativa in materia di integrazione salariale e di favorire il coinvolgimento attivo di quanti siano espulsi dal mercato del lavoro ovvero siano beneficiari di ammortizzatori sociali, semplificando le procedure amministrative e riducendo gli oneri non salariali del lavoro, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali, tenuto conto delle peculiarità dei diversi settori produttivi.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene, rispettivamente, ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) con riferimento agli strumenti di tutela in costanza di rapporto di lavoro:

1) impossibilità di autorizzare le integrazioni salariali in caso di cessazione di attività aziendale o di un ramo di essa;

2) semplificazione delle procedure burocratiche, considerando anche la possibilità di introdurre meccanismi standardizzati di concessione;

3) necessità di regolare l'accesso alla cassa integrazione guadagni solo a seguito di esaurimento delle possibilità contrattuali di riduzione dell'orario di lavoro;

4) revisione dei limiti di durata, rapportati ai singoli lavoratori e alle ore complessivamente lavorabili in un periodo di tempo prolungato;

5) previsione di una maggiore partecipazione da parte delle imprese utilizzatrici;

6) riduzione degli oneri contributivi ordinari e rimodulazione degli stessi tra i settori in funzione dell'utilizzo effettivo;

7) revisione dell'ambito di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e dei fondi di solidarietà di cui all'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92;

b) con riferimento agli strumenti di sostegno in caso di disoccupazione involontaria:

1) rimodulazione dell'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI), con omogeneizzazione della disciplina relativa ai trattamenti ordinari e ai trattamenti brevi, rapportando la durata dei trattamenti alla pregressa storia contributiva del lavoratore;

2) incremento della durata massima per i lavoratori con carriere contributive più rilevanti;

3) universalizzazione del campo di applicazione dell'ASpI, con estensione ai lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa e con l'esclusione degli amministratori e sindaci, mediante l'abrogazione degli attuali strumenti di sostegno del reddito, l'eventuale modifica delle modalità di accreditamento dei contributi e l'automaticità delle prestazioni, e prevedendo, prima dell'entrata a regime, un pe-

riodo almeno biennale di sperimentazione a risorse definite;

4) introduzione di massimali in relazione alla contribuzione figurativa;

5) eventuale introduzione, dopo la fruizione dell'ASpl, di una prestazione, eventualmente priva di copertura figurativa, limitata ai lavoratori, in disoccupazione involontaria, che presentino valori ridotti dell'indicatore della situazione economica equivalente, con previsione di obblighi di partecipazione alle iniziative di attivazione proposte dai servizi competenti;

6) eliminazione dello stato di disoccupazione come requisito per l'accesso a servizi di carattere assistenziale;

c) con riferimento agli strumenti di cui alle lettere a) e b), individuazione di meccanismi che prevedano un coinvolgimento attivo del soggetto beneficiario dei trattamenti di cui alle lettere a) e b), al fine di favorirne l'attività a beneficio delle comunità locali.

## Art. 2.

*(Delega al Governo in materia di servizi per il lavoro e politiche attive)*

1. Allo scopo di garantire la fruizione dei servizi essenziali in materia di politica attiva del lavoro su tutto il territorio nazionale, nonché di assicurare l'esercizio unitario delle relative funzioni amministrative, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto, per i profili di rispettiva competenza, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi finaliz-

zati al riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e le politiche attive. In mancanza dell'intesa nel termine di cui all'articolo 3 del citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei ministri provvede con deliberazione motivata ai sensi del medesimo articolo 3.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) razionalizzazione degli incentivi all'assunzione esistenti, da collegare alle caratteristiche osservabili per le quali l'analisi statistica evidenzia una minore probabilità di trovare occupazione;

b) razionalizzazione degli incentivi per l'autoimpiego e l'autoimprenditorialità, con la previsione di una cornice giuridica nazionale volta a costituire il punto di riferimento anche per gli interventi posti in essere da regioni e province autonome;

c) istituzione, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di un'Agenzia nazionale per l'occupazione, di seguito denominata «Agenzia», partecipata da Stato, regioni e province autonome, vigilata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al cui funzionamento si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente;

d) coinvolgimento delle parti sociali nella definizione delle linee di indirizzo generali dell'azione dell'Agenzia;

e) attribuzione all'Agenzia delle competenze gestionali in materia di servizi per l'impiego, politiche attive e ASpl;

f) razionalizzazione degli enti e uffici che, anche all'interno del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, delle regioni e delle province, operano in materia di politiche attive del lavoro, servizi per l'impiego e ammortizzatori sociali, allo scopo di evitare sovrapposizioni e di consentire l'invarianza di spesa, mediante l'utilizzo delle ri-

sorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente;

g) possibilità di far confluire nei ruoli delle amministrazioni vigilanti o dell'Agenzia il personale proveniente dalle amministrazioni o uffici soppressi o riorganizzati in attuazione della lettera f) nonché di altre amministrazioni;

h) rafforzamento delle funzioni di monitoraggio e valutazione delle politiche e dei servizi;

i) valorizzazione delle sinergie tra servizi pubblici e privati, al fine di rafforzare le capacità d'incontro tra domanda e offerta di lavoro, prevedendo, a tal fine, la definizione dei criteri per l'accreditamento e l'autorizzazione dei soggetti che operano sul mercato del lavoro e la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni nei servizi pubblici per l'impiego;

l) introduzione di modelli sperimentali, che prevedano l'utilizzo di strumenti per incentivare il collocamento dei soggetti in cerca di lavoro e che tengano anche conto delle esperienze più significative realizzate a livello regionale;

m) previsione di meccanismi di raccordo tra l'Agenzia e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), sia a livello centrale che a livello territoriale;

n) previsione di meccanismi di raccordo tra l'Agenzia e gli enti che, a livello centrale e territoriale, esercitano competenze in materia di incentivi all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità;

o) mantenimento in capo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali delle competenze in materia di definizione dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantite su tutto il territorio nazionale;

p) mantenimento in capo alle regioni e alle province autonome delle competenze in materia di programmazione delle politiche attive del lavoro;

q) attivazione del soggetto che cerca lavoro, in quanto mai occupato, espulso o be-

neficiario di ammortizzatori sociali, al fine di incentivarne la ricerca attiva di una nuova occupazione, secondo percorsi personalizzati, anche mediante l'adozione di strumenti di segmentazione dell'utenza basati sull'osservazione statistica;

r) valorizzazione del sistema informativo per la gestione del mercato del lavoro e il monitoraggio delle prestazioni erogate;

s) completamento della semplificazione amministrativa in materia di lavoro e politiche attive, con l'ausilio delle tecnologie informatiche, allo scopo di reindirizzare l'azione dei servizi pubblici nella gestione delle politiche attive.

## CAPO II

### MISURE IN MATERIA DI RIORDINO DEI RAPPORTI DI LAVORO E DI SOSTEGNO ALLA MATERNITÀ E ALLA CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA E DI LAVORO

#### Art. 3.

*(Delega al Governo in materia  
di semplificazione delle procedure  
e degli adempimenti)*

1. Allo scopo di conseguire obiettivi di semplificazione e razionalizzazione delle procedure di costituzione e gestione dei rapporti di lavoro, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, uno o più decreti legislativi, contenenti disposizioni di semplificazione e razionalizzazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti, anche mediante abrogazione di norme, connessi con la costituzione e la gestione del rapporto di lavoro, con l'obiettivo di dimezzare il numero di atti di gestione, del medesimo rapporto, di carattere amministrativo;

b) eliminazione e semplificazione, anche mediante norme di carattere interpretativo, delle norme interessate da rilevanti contrasti interpretativi, giurisprudenziali o amministrativi;

c) unificazione delle comunicazioni alle pubbliche amministrazioni per i medesimi eventi, quali in particolare gli infortuni sul lavoro, e obbligo delle stesse amministrazioni di trasmetterle alle altre amministrazioni competenti;

d) rafforzamento del sistema di trasmissione delle comunicazioni in via telematica e abolizione della tenuta di documenti cartacei;

e) revisione del regime delle sanzioni, tenendo conto dell'eventuale natura formale della violazione, in modo da favorire l'immediata eliminazione degli effetti della condotta illecita, nonché valorizzazione degli istituti di tipo premiale;

f) individuazione di modalità organizzative e gestionali che consentano di svolgere esclusivamente in via telematica tutti gli adempimenti di carattere amministrativo connessi con la costituzione, la gestione e la cessazione del rapporto di lavoro;

g) revisione degli adempimenti in materia di libretto formativo del cittadino, in un'ottica di integrazione nell'ambito della dorsale informativa di cui all'articolo 4, comma 51, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e della banca dati delle politiche attive e passive del lavoro di cui all'articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76,

convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99.

Art. 4.

*(Delega al Governo in materia di riordino delle forme contrattuali)*

1. Allo scopo di rafforzare le opportunità di ingresso nel mondo del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di occupazione, nonché di riordinare i contratti di lavoro vigenti per renderli maggiormente coerenti con le attuali esigenze del contesto occupazionale e produttivo, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti misure per il riordino e la semplificazione delle tipologie contrattuali esistenti, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi che tengano altresì conto degli obiettivi indicati dagli orientamenti annuali dell'Unione europea in materia di occupabilità:

a) individuare e analizzare tutte le forme contrattuali esistenti, ai fini di poterne valutare l'effettiva coerenza con il tessuto occupazionale e con il contesto produttivo nazionale e internazionale, anche in funzione di eventuali interventi di semplificazione delle medesime tipologie contrattuali;

b) redazione di un testo organico di disciplina delle tipologie contrattuali dei rapporti di lavoro, semplificate secondo quanto indicato alla lettera a), che possa anche prevedere l'introduzione, eventualmente in via sperimentale, di ulteriori tipologie contrattuali espressamente volte a favorire l'inserimento nel mondo del lavoro, con tutele crescenti per i lavoratori coinvolti;

c) introduzione, eventualmente anche in via sperimentale, del compenso orario minimo, applicabile a tutti i rapporti aventi ad oggetto una prestazione di lavoro subordinato, previa consultazione delle parti so-



ciali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

d) previsione della possibilità di estendere il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio per le attività lavorative discontinue e occasionali, in tutti i settori produttivi, attraverso l'elevazione dei limiti di reddito attualmente previsti e assicurando la piena tracciabilità dei buoni lavoro acquistati;

e) abrogazione di tutte le disposizioni che disciplinano le singole forme contrattuali, incompatibili con il testo di cui alla lettera b), al fine di eliminare duplicazioni normative e difficoltà interpretative e applicative.

#### Art. 5.

*(Delega al Governo in materia di maternità e conciliazione dei tempi di vita e di lavoro)*

1. Allo scopo di garantire adeguato sostegno alla genitorialità, attraverso misure volte a tutelare la maternità delle lavoratrici e favorire le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per la generalità dei lavoratori, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto, per i profili di rispettiva competenza, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione e l'aggiornamento delle misure volte a tutelare la maternità e le forme di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) ricognizione delle categorie di lavoratrici beneficiarie dell'indennità di maternità, nella prospettiva di estendere, eventualmente anche in modo graduale, tale presta-

zione a tutte le categorie di donne lavoratrici;

b) garanzia, per le lavoratrici madri parasubordinate, del diritto alla prestazione assistenziale anche in caso di mancato versamento dei contributi da parte del datore di lavoro;

c) introduzione del *tax credit*, quale incentivo al lavoro femminile, per le donne lavoratrici, anche autonome, con figli minori e che si trovino al di sotto di una determinata soglia di reddito complessivo della donna lavoratrice, e armonizzazione del regime delle detrazioni per il coniuge a carico;

d) incentivazione di accordi collettivi volti a favorire la flessibilità dell'orario lavorativo e dell'impiego di premi di produttività, al fine di favorire la conciliazione tra l'esercizio delle responsabilità genitoriali e dell'assistenza alle persone non autosufficienti e l'attività lavorativa, anche attraverso il ricorso al telelavoro;

e) favorire l'integrazione dell'offerta di servizi per l'infanzia forniti dalle aziende nel sistema pubblico-privato dei servizi alla persona, anche mediante la promozione dell'utilizzo ottimale di tali servizi da parte dei lavoratori e dei cittadini residenti nel territorio in cui sono attivi;

f) ricognizione delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, ai fini di poterne valutare la revisione per garantire una maggiore flessibilità dei relativi congedi, favorendo le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;

g) estensione dei principi di cui al presente comma, in quanto compatibili e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, con riferimento al riconoscimento della possibilità di fruizione dei congedi parentali in modo frazionato e alle misure organizzative finalizzate al rafforzamento degli strumenti di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

## CAPO III

## DISPOSIZIONI COMUNI

## Art. 6.

*(Disposizioni comuni per l'esercizio delle deleghe di cui agli articoli da 1 a 5)*

1. I decreti di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della presente legge sono adottati nel rispetto della procedura di cui all'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono o seguono la scadenza dei termini previsti al comma 1 degli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 ovvero al comma 4 del presente articolo, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

3. Dall'attuazione delle deleghe recate dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, per gli adempimenti dei decreti attuativi della presente legge, le amministrazioni competenti provvedono attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse umane, finanziarie e strumentali, allo stato in dotazione alle medesime amministrazioni.

4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, con la medesima procedura di cui ai commi 1 e 2, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse.

